



La legge in pillole

In 20 domande e 20 risposte le norme della legge n.675/1996, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

1 - Quali finalità si propone la legge?

Le norme della legge, in aderenza alla disciplina dell'Unione Europea, intendono garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (tutelati, in generale, dalla Costituzione della Repubblica), nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

La tutela si estende anche ai diritti delle persone giuridiche.

2 - Che cos'è il trattamento dei dati personali ?

Il trattamento dei dati personali è qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di un elaboratore elettronico o di un procedimento comunque automatizzato, che concerne le operazioni di:

- raccolta dei dati, -registrazione, -organizzazione, -conservazione, -elaborazione, -blocco, -modificazione, -utilizzo, -interconnessione, -comunicazione, -diffusione, -cancellazione, -distruzione, -selezione, -estrazione, -raffronto.

3 - Quali sono i dati personali ?

I dati personali sono tutte le informazioni relative a persone fisiche o giuridiche, oppure ad enti e associazioni, che consentano l'identificazione diretta o indiretta di questi stessi soggetti.

Ad esempio, sono dati personali rientranti nelle previsioni della legge n.675/1996, oltre ai dati anagrafici ed economici, anche le immagini, i suoni e i codici identificativi riconducibili ad un individuo.

Esiste, inoltre, una categoria di dati - i cosiddetti dati sensibili - attinenti alla sfera personalissima dei singoli (informazioni sulle opinioni religiose o politiche, sulle abitudini sessuali, etc.), per i quali la legge prevede una tutela più forte rispetto agli altri.

4 - Che cos'è una banca dati ?

Una banca dati è un insieme di informazioni personali, raccolte e conservate in una o più unità di supporto, dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati, tali da facilitarne il trattamento.

5 - Quali sono i soggetti del trattamento ?

- Il titolare: la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento di dati personali, ivi compresa la sicurezza dei dati.
- Il responsabile: la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
- L'incaricato: colui che compie le operazioni del trattamento di dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile.
- L'interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

6 - Qual'è l'ambito di applicazione della legge?

La legge si applica al trattamento di dati personali (anche se detenuti all'estero) da chiunque effettuato nel territorio dello Stato, con o senza mezzi elettronici, o comunque automatizzati.

Non è soggetto alla legge il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali (agende, elenchi, raccolte), sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

Anche in questo caso, comunque, il titolare deve garantire la sicurezza dei dati ed è responsabile del danno eventualmente prodotto per effetto di una qualunque operazione di trattamento.

7 - Quali sono gli obblighi del titolare nei confronti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali?

Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali deve darne comunicazione, mediante notificazione, all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante è un'autorità pubblica che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e che ha specifiche funzioni di controllo e vigilanza in materia di tutela dei dati personali.

8 - Cosa deve essere comunicato al Garante ?

Al Garante deve essere comunicato il trattamento dei dati personali.

La notificazione deve contenere:

- a) nome o denominazione; domicilio, residenza o sede del titolare;
- b) finalità e modalità del trattamento;
- c) natura dei dati, luogo di custodia e categorie di interessati cui si riferiscono;
- d) ambito di comunicazione o diffusione dei dati;
- e) trasferimenti extra CEE, o extra Italia per i dati sensibili;
- f) descrizione generale delle misure di sicurezza;
- g) indicazione delle banche dati interessate e delle connessioni ad altri trattamenti;
- h) identificazione anagrafico-logistica del responsabile del trattamento;
- i) qualità e legittimazione del notificante.

9 - Quali sono gli obblighi relativi al trattamento ?

I dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito e corretto;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui sono stati raccolti o trattati.

10 - Quali informazioni devono essere fornite agli interessati ?

Il soggetto interessato, o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati per iscritto, circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento;
- b) l'obbligo o la facoltà di conferire i dati;
- c) le conseguenze giuridiche del rifiuto a rispondere;
- d) i soggetti a cui i dati possono essere comunicati;
- e) l'ambito di diffusione dei dati personali;
- f) i diritti spettanti al soggetto interessato;
- g) identificazione anagrafico-logistica del titolare e del responsabile del trattamento.

11 - E' necessario il consenso dell'interessato ?

Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso soltanto con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato soltanto se è espresso liberamente.

Il consenso per il trattamento dei dati comuni può anche essere orale, purché documentato per iscritto, quello per i dati sensibili, esclusivamente in forma scritta.

12 - Quando non è necessario il consenso dell'interessato ?

Il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento:

- a) riguarda dati detenuti in base a leggi, regolamenti o disposizioni comunitarie;
- b) è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato;
- c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi o documenti;
- d) è finalizzato a scopi di ricerca scientifica o statistica;
- e) è effettuato nell'ambito della professione di giornalista;

- f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche;
- g) è necessario per la salvaguardia della incolumità o della vita dell'interessato o di un terzo;
- h) è effettuato da soggetti pubblici nell'ambito delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti.
- i) è effettuato per lo svolgimento di investigazioni penali.

13 - Quali sono i diritti dell'interessato ?

La legge prevede che, circa i suoi dati personali, l'interessato abbia diritto:

- a) di conoscere, mediante l'accesso al registro dei trattamenti presso il Garante, l'esistenza di trattamenti che lo riguardano.
- b) di essere informato dal titolare circa le finalità del trattamento;
- c) di ottenere dal titolare la conferma, l'aggiornamento, la cancellazione, la rettifica dei dati trattati, o la loro trasformazione in forma anonima;
- d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano.
- e) di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

14 - Come possono essere fatti valere i propri diritti dall'interessato ?

L'interessato può, in primo luogo, agire direttamente nei confronti del titolare, del responsabile, o tramite gli incaricati del trattamento, chiedendo che i suoi diritti, se violati, vengano ripristinati.

L'interessato, inoltre, dopo aver fatto valere i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, può far valere i propri diritti dinanzi all'Autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

Se si sceglie la strada della giustizia ordinaria non è più possibile proporre ricorso al Garante.

15 - Cosa è previsto per i dati sensibili ?

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere trattati soltanto con il consenso scritto dell'interessato e con l'autorizzazione del Garante.

Per i soggetti pubblici il trattamento è consentito solo ed esclusivamente se è autorizzato da una legge, che specifichi quali sono i dati trattabili e le operazioni eseguibili, nonché le rilevanti finalità di interesse pubblico che si intendono perseguire.

In entrambi i casi, come per i dati comuni, è necessario fornire all'interessato una completa informativa.

16 - Cosa è previsto per i dati inerenti la salute ?

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e le operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato.

Se le finalità riguardano terzi o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire soltanto previa autorizzazione del Garante.

Un decreto del Ministero della Sanità di prossima emanazione dovrà individuare modalità semplificate per le informative e per l'acquisizione del consenso nei confronti degli organismi sanitari pubblici e di quelli accreditati o convenzionati con il S.S.N..

La legge, inoltre, vieta la diffusione dei dati inerenti la salute, tranne nel caso in cui tale divulgazione sia indispensabile per prevenire, reprimere o accertare reati.

17 - Quali sono le garanzie di sicurezza dei dati personali previsti dalla legge ?

Il D.P.R. n.318/1999 ha individuato le misure minime di sicurezza che tutti i titolari del trattamento, sia privati che pubblici, devono adottare, pena la reclusione sino a due anni. Le misure individuate nel Decreto sono graduate per classi di dati e per tipologie di trattamenti.

I dati personali oggetto del trattamento devono essere custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e non conforme alle finalità di raccolta.

A tale scopo devono essere predisposte tutte le idonee misure di sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento.

18 - Cosa è previsto per la comunicazione e la diffusione dei dati personali ?

La comunicazione e la diffusione sono consentite per finalità statistiche e scientifiche e quando richieste dalla pubblica autorità per la difesa e sicurezza dello Stato, nonché per prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Da parte di privati e di enti pubblici economici la comunicazione e la diffusione dei dati personali sono ammesse:

- a) con il consenso dell'interessato;
- b) se tratti da pubblici registri, elenchi o documenti;
- c) nell'esercizio della professione di giornalista;
- d) se relativi allo svolgimento di una attività economica;
- e) se necessari per la salvaguardia della vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi.
- f) in adempimento di un obbligo di legge.
- g) se necessaria per lo svolgimento di investigazioni penali.
- h) se effettuata nell'ambito di gruppi bancari, nonché tra società controllate e collegate.

La comunicazione o la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione al Garante, o per i quali sia stata ordinata la cancellazione, sono vietate.

19 - Quali sono le regole per i dati trattati da soggetti pubblici ?

Il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici sono ammessi unicamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici sono ammesse soltanto quando siano previste da leggi o regolamenti, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento di funzioni istituzionali: in quest'ultimo caso deve essere data comunicazione al Garante.

La comunicazione e la diffusione a soggetti privati o ad enti pubblici economici è ammessa soltanto se prevista da legge o regolamento.

20 - Quali sanzioni sono previste ?

La legge sanziona penalmente i comportamenti adottati in difformità dalla stessa, quali la mancata, infedele, incompleta notificazione al Garante, il trattamento, la comunicazione o la diffusione illecita di dati personali, la omessa adozione delle misure di sicurezza, nonché l'omessa osservanza dei provvedimenti del Garante.

Sono inoltre previste sanzioni amministrative nei casi di inosservanza delle richieste del Garante o per l'omessa informazione dei soggetti interessati al momento della raccolta.